

CCLVII SEDUTA*(ANTIMERIDIANA)***GIOVEDÌ 22 DICEMBRE 1988****Presidenza del Vicepresidente MURA****INDICE**

Proposte di legge Oppi-Ladu S.-Randazzo-Tamponi: "Disciplina dell'attività di cava in Sardegna" (10); Porcu-Cuccu-Ladu L.-Ruggeri-Ortu V.-Canalis-Uras: "Norme per la disciplina dell'attività di cava e incentivi per le lavorazioni di materiali lapidei pregiati" (124) e del disegno di legge: "Attività di ricerca e di coltivazione dei materiali di seconda categoria di cui all'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 nel territorio della Regione autonoma della Sardegna" (264). (Continuazione e fine della discussione del testo unificato, approvazione degli articoli e di o.d.g.):

SCIOLLA	11945-11974
ORTU VELIO	11945-11964
SATTA, Assessore dell'industria . . .	11947-11949-11954
.....	11955-11957-11963-11966-11971-11978
ANEDDA	11947-11948-11951-11964-11973
OGGIANO	11949
CUCCU	11951
DETTORI	11975
(Votazione segreta)	11979
(Risultato della votazione)	11979
Sull'ordine del giorno:	
ANEDDA	11978

La seduta è aperta alle ore 10 e 32.

ZURRU, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 14 dicembre 1988, che è approvato.

Continuazione, fine della discussione ed approvazione degli articoli del testo unificato delle proposte di legge Oppi-Ladu S.-Randazzo-Tamponi: "Disciplina dell'attività di cava in Sardegna" (10) e Porcu-Cuccu-Ladu L.-Ruggeri-Ortu V.-Canalis-Uras: "Norme per la disciplina dell'attività di cava e incentivi per le lavorazioni di materiali lapidei pregiati" (124) e del disegno di legge: "Attività di ricerca e di coltivazione dei materiali di seconda categoria di cui all'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, nel territorio della Regione autonoma della Sardegna" (264)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del testo unificato delle proposte di legge numero 10, numero 124 e del disegno di legge numero 264.

Eravamo all'articolo 2, al quale è stato presentato l'emendamento numero 34 di cui si è già data lettura.

Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

TAMPONI (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione prima l'articolo 2. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione l'emendamento numero 34. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 3.

DADEA, *Segretario f.f.*:

Art. 3

Norme di salvaguardia

1. Le attività di ricerca e di coltivazione dei materiali di cui all'articolo 2 devono essere effettuate nel pieno rispetto degli interessi culturali, ambientali e scientifici.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 4.

DADEA, *Segretario f.f.*:

TITOLO II

PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI CAVA

Art. 4

Catasto regionale dei giacimenti di cava

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della

presente legge l'Assessore regionale dell'industria, sentita la competente Commissione consiliare, istituisce con proprio decreto il catasto regionale dei giacimenti di cava.

2. Detto catasto comprende:

a) il numero e la localizzazione delle cave in attività e di quelle inattive;

b) il tipo e la qualità presunta dei materiali esistenti per ogni cava;

c) gli assegnatari delle autorizzazioni e delle concessioni alla coltivazione, i titolari di eventuali sub-concessioni ed i soggetti che, al momento della ricognizione, gestiscono attività estrattive;

d) i giacimenti che, per le caratteristiche di qualità e quantità dei materiali, siano suscettibili di attività estrattive;

e) ogni altra informazione utile alla completezza del catasto stesso.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

DADEA, *Segretario f.f.*:

Emendamento sostitutivo parziale Satta-Carta

"Art. 4

Il primo comma dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale dell'industria, sentita la competente Commissione consiliare, istituisce con proprio decreto il catasto regionale dei giacimenti di materiali di cui all'articolo 2 della presente legge".

La lettera d) dell'articolo 4 è sostituita dalla seguente:

d) i nuovi giacimenti che, per le caratteristiche di qualità e quantità dei materiali, siano suscettibili di attività estrattive". (3)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. Si

dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

DADEA, *Segretario f.f.*:

Art. 5

Aggiornamento del catasto regionale
dei giacimenti di cava

1. L'Assessore regionale dell'industria, su segnalazione dell'E.M.Sa., ovvero a domanda di altri enti o di privati cittadini, sentito il parere dell'E.M.Sa. medesimo, provvede con proprio decreto, sentita la competente Commissione consiliare, all'aggiornamento annuale del catasto regionale dei giacimenti di cava.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

DADEA, *Segretario f.f.*:

Emendamento sostitutivo totale Satta-Carta

Art. 5

“L'Assessore regionale dell'industria, su segnalazione dell'E.M.Sa., ovvero a domanda di altri Enti o di privati cittadini, sulla cui fondatezza vi sia tuttavia il parere favorevole dell'E.M.Sa. medesimo, provvede con proprio decreto, sentita la competente Commissione consiliare, all'aggiornamento annuale del catasto regionale dei giacimenti di materiali di cui all'articolo 4 della presente legge”. (4)

Emendamento aggiuntivo Dettori-Sechi-Tamponi

Art. 5

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

“Art. 5 bis

1. L'Assessore dell'industria predispone, entro 10 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno schema di piano regionale delle attività estrattive.

2. Sullo schema di cui al precedente primo comma, l'Assessore dell'industria provvederà ad acquisire, ai fini di una loro valutazione, le osservazioni e deduzioni dei Comuni il cui territorio è inserito tra quelli suscettibili di attività estrattiva”. (25)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Dettori. Ne ha facoltà.

DETTORI (D.C.). Ritiriamo l'emendamento numero 25.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 4 ha facoltà di illustrarlo.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. Credo che il ritiro dell'emendamento numero 25 corrisponde alla presentazione di un altro emendamento.

ORTU VELIO (P.C.I.). Sì, ma all'articolo 6.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

DADEA, *Segretario f.f.*:

Art. 6

Piano regionale delle attività estrattive

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, nel quadro dei piani e programmi regionali di sviluppo, trasmette al Consiglio regionale, per la necessaria approvazione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Piano regionale delle attività estrattive, al fine di disporre di uno strumento di programmazione nel settore e d'un preciso riferimento operativo.

2. Il Piano dovrà indicare gli obiettivi e le strategie del settore, i mezzi per il loro conseguimento, nonché la individuazione delle aree da destinare ad attività estrattiva, in armonia ed in coordinazione con la tutela dell'ambiente, anche nella prospettiva del recupero delle aree stesse al termine della coltivazione.

3. Sono comunque escluse dal Piano le aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431.

4. Sono altresì escluse le aree nelle quali l'attività estrattiva possa compromettere rilevanti interessi pubblici connessi al regime idrogeologico, all'assetto statico del territorio, nonché ad eccezionali interessi naturalistici, di carattere paleontologico, paleontologico e speleologico.

5. L'individuazione di tali aree verrà effettuata mediante la predisposizione di appositi elenchi da parte degli Assessorati regionali competenti in materia, i quali, in sede di prima applicazione della presente legge, dovranno provvedere a detta incombenza entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

DADEA, *Segretario f.f.*:

Emendamento sostitutivo parziale Satta-Car-
ta

"Art. 6

Il primo comma è sostituito dal seguente:

'1. La Giunta regionale, nel quadro dei piani e programmi regionali di sviluppo approva, su proposta dell'Assessore dell'industria, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente, sentita la competente Commissione consiliare, il Piano regionale delle attività estrattive, al fine di disporre di uno strumento di programmazione nel settore e di un preciso riferimento operativo' ". (5)

Emendamento aggiuntivo Ortu Velio-Dettori-
Cossu-Ruggeri-Tamponi

"Art. 6

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6 bis

Consultazione nella formazione del Piano
regionale delle attività estrattive

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni e gli altri enti locali possono inoltrare all'Assessorato regionale dell'industria indicazioni e proposte concernenti i contenuti del Piano regionale delle attività estrattive.

2. L'Assessore regionale dell'industria predispose, entro 10 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno schema di piano regionale delle attività estrattive.

3. Sullo schema di cui al precedente comma, l'Assessore regionale dell'industria provvederà ad acquisire, ai fini di una loro valutazione, le osservazioni e le deduzioni dei Comuni, delle Comunità montane e delle Province, il cui territorio è inserito tra quelli suscettibili di attività estrattiva.

4. I Comuni, le Comunità montane, le Province sono tenute a pronunziarsi entro 45 giorni, trascorsi i quali si prescinde dal parere". (40)

PRESIDENTE. Per illustrare il suo emendamento ha facoltà di parlare l'Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. La Giunta ritira l'emendamento numero 5.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Sciolla. Ne ha facoltà.

SCIOLLA (P.C.I.). Presidente, non sull'articolo e sugli emendamenti ma per far notare che non siamo in possesso degli emendamenti dal numero 1 al numero 21. Credo che sia opportuno sospendere la seduta sino a quando questi emendamenti non siano disponibili.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti sono stati già distribuiti. Comunque, se non vi sono opposizioni, la richiesta è accolta e sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 10 e 37, viene ripresa alle ore 10 e 39).

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento numero 40 ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. La Giunta accoglie l'emendamento numero 40.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Ortu. Ne ha facoltà.

ORTU VELIO (P.C.I.). Vorrei fare due precisazioni riguardo il testo dell'emendamento numero 40. Alla terza riga: "indicazioni e proposte concernenti i contenuti del Piano regionale...", le parole "concernenti i contenuti" sarebbe meglio sostituirle con "ai fini dell'elaborazione del Piano"; alla quinta riga: "L'Assessore regionale dell'industria predispone, entro 10 mesi...", anziché "entro 10 mesi" sarebbe opportuno mettere "entro 8 mesi".

PRESIDENTE. A questo punto credo che sia il caso di sospendere cinque minuti la seduta

per predisporre un altro emendamento.

(La seduta, sospesa alle ore 10 e 40, viene ripresa alle ore 10 e 42).

PRESIDENTE. Sospendiamo l'esame dell'articolo 6.

Si dia lettura dell'articolo 7.

MOI, *Segretaria*:

Art. 7

Aggiornamento del Piano regionale delle attività estrattive

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, in base a comprovate esigenze di mercato o per ragioni di pubblico interesse, trasmette al Consiglio regionale, per la necessaria approvazione, le proposte d'aggiornamento del Piano di cui al precedente articolo 6.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento sostitutivo totale Satta-Carta

"Art. 7

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'industria e con le modalità previste dal precedente articolo 6, può provvedere all'aggiornamento del Piano regionale delle attività estrattive". (6)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento nume-

ro 6. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

MOI, Segretaria:

Art. 8

Piano regionale dei materiali lapidei di pregio

1. I materiali lapidei indicati alla lettera a) dell'articolo 2 della presente legge sono considerati materiali lapidei di pregio e riconosciuti di rilevante interesse economico.

2. Per il rilancio e lo sviluppo delle attività di estrazione, lavorazione e commercializzazione dei predetti materiali, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, trasmette al Consiglio regionale, per la necessaria approvazione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Piano regionale per i materiali lapidei di pregio.

3. Il Piano definisce organicamente gli obiettivi e la strategia di settore a breve, medio e lungo termine, con particolare riguardo allo sviluppo dei processi di trasformazione e di verticalizzazione, all'incremento delle unità produttive e dell'occupazione; indica i mezzi per il raggiungimento di tali obiettivi; definisce i programmi di qualificazione professionale, promozione commerciale e documentazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

MOI, Segretaria:

Art. 9

Guida dei materiali lapidei di pregio

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessorato regionale dell'industria predispone una guida dei materiali lapidei di pregio della Sardegna, con le indicazioni relative alla denominazione, alle qualità e caratteristiche dei materiali, alla ubicazione delle cave, alle loro potenzialità produttive e ad ogni altro elemento utile alla valorizzazione dei prodotti sui mercati italiani ed esteri.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento aggiuntivo Dettori-Sechi-Tamponi

Art. 9

Dopo il primo comma, è aggiunto il seguente secondo comma:

“Entro il termine di due anni dalla entrata in vigore della presente legge e sulla base di apposito disciplinare di produzione, l'Assessore regionale dell'industria provvederà alla istituzione e registrazione, secondo le norme di legge vigenti in materia, del marchio ufficiale di origine e qualità delle pietre ornamentali sarde”. (26)

PRESIDENTE. Per illustrare questo emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Dettori.

DETTORI (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), Assessore dell'industria. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 9. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 26. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

MOI, Segretaria:

Art. 10

Attività estrattiva e strumenti urbanistici

1. Le attività di coltivazione di cave, in regime di autorizzazione o di concessione ai sensi della presente legge, sono soggette ai vincoli indicati nell'articolo 14 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17, e nell'articolo 29 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23.

2. I Comuni interessati dal Piano regionale delle attività estrattive di cui ai precedenti articoli 6 e 7 adeguano i propri strumenti urbanistici entro tre mesi dalla approvazione del Piano suddetto.

3. Il provvedimento di adeguamento, oltre alle aree destinate alle attività estrattive di cava, deve indicare le aree, le infrastrutture e le zone di rispetto a servizio delle attività industriali connesse.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo parziale Satta-Car-
ta

"Art. 10

Il primo comma è sostituito dal seguente:

'1. Le attività di coltivazione di cave, in regime di autorizzazione o di concessione ai sensi della presente legge, sono soggette ai vincoli indicati nell'articolo 14 della legge regionale n. 17 del 1981' ". (7)

PRESIDENTE. Per illustrare questo emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Asses-

sore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. Signor Presidente, la Giunta ritiene ridondante il richiamo all'articolo 29 della legge numero 23 dell'85, poiché questa a sua volta richiama l'articolo 14 della legge numero 17 dell'81, già presente nel testo dell'articolo in esame, riguardante il vincolo della fascia di rispetto dei 150 metri. Tutta l'altra parte del corpo normativo dell'articolo 29 della legge numero 23 disciplina solamente l'accesso a mare. Se comunque si ritiene debba permanere, la Giunta non ha difficoltà a ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Anedda. Ne ha facoltà.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). Io comprendo benissimo le ragioni dell'Assessore e della Giunta, ma siccome anticamente si diceva che quel che abbonda non vizia, dell'abolizione dei vincoli sono sempre diffidente, perché quello che non riusciamo a vedere noi oggi lo vede uno che ha interesse fra cinque o dieci anni. Pertanto io sono dell'opinione che il richiamo al vincolo debba permanere in quanto potrà essere ridondante ma certamente non guasta e non disturba nessuno.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 10. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

MOI, Segretaria:

TITOLO III

ATTIVITA' DI RICERCA

Art. 11

Permesso di ricerca

1. L'attività di ricerca dei materiali di cava e torbiera è consentita solo nelle aree individuate dal Piano regionale delle attività estrattive e può essere effettuata unicamente da chi sia munito di apposito permesso, rilasciato secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo totale Oggiano-Ortu Velio-Pubusa

"Art. 11

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

' Attività di ricerca

1. L'attività di ricerca può essere esercitata nell'ambito delle aree individuate dal piano regionale dell'Ente minerario sardo (E.M.Sa.) e da privati, singoli o associati, muniti dell'apposito permesso rilasciato secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

2. La ricerca pubblica, affidata all'E.M.Sa., ha il compito precipuo di individuare ed analizzare per quantità e qualità di materiali nuovi giacimenti e precipuamente di lapidei di pregio. Essa costituisce indispensabile supporto alle attività previste nel Capo II della presente legge, nonché alla applicabilità delle norme da essa previste in materia di espropriazione dei diritti di proprietà sui materiali di cava' ". (32)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Oggiano.

OGGIANO (P.S.I.). Si dà per illustrato.

ANEDDA (M.S.I. - D.N.). Chiedo che venga illustrato perché non si capisce.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria.*

L'illustrazione dovrebbe essere automatica, poiché l'emendamento recepisce un'obiezione che è stata sollevata durante la discussione in Aula.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria.* La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Anedda. Ne ha facoltà.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). Ci sono due osservazioni da fare in ordine a questo emendamento. L'articolo in esame ha una enunciazione schematica e sintetica, ma credo estremamente chiara. La chiarezza deriva dall'uso dell'avverbio "unicamente". Prendiamo in esame l'articolo 11: "l'attività di ricerca dei materiali di cava e torbiera è consentita solo nelle aree individuate dal Piano regionale delle attività estrattive e può essere effettuata unicamente da chi sia munito di apposito permesso...". E' una indicazione che non lascia adito a dubbi; mentre nell'emendamento che si propone scompaiono sia "solo" che "unicamente". Questa è la prima ragione di perplessità, non vorrei che un domani, Dio liberi dalle interpretazioni, proprio l'esame - come si dice - degli atti parlamentari lasci intendere che si è voluta abrogare quella esclusività che la norma iniziale prevedeva.

Quindi il primo comma ha una dizione diversa pur rimanendo, parrebbe, nella sostanza uguale, salva la eliminazione di queste due parole, "solo e unicamente". Il secondo comma prevede la ricerca pubblica affidata all'Ente Minerario Sardo il quale ha il compito precipuo di individuare, analizzare per quantità e qualità i nuovi giacimenti eccetera, eccetera. Questo, per adoperare la parola dell'Assessore, è ridondante. Perché? Perché stiamo scrivendo in una norma specifica quello che dovrebbe essere il compito dell'Ente Minerario Sardo. Ma questo compito l'Ente lo ha indipendentemente dal fatto che si dica in norma che tale attività di ricerca sia un supporto indispensabile al capo se-

condo; il che non è poi affatto, perché l'attività dell'Ente Minerario Sardo, nel quadro di questa legge, non è supporto indispensabile ad alcunché; il supporto indispensabile è il Piano regionale.

Stiamo aprendo una strada che nessuno voleva percorrere e che – ripeto, io ho detto di non avere ben capito l'emendamento e continuo a non capirlo – mi sembra una strada non percorribile. Giunti a questo punto, per amore della chiarezza, che è sempre nella sintesi, io credo che debba permanere l'articolo 11 nella sua stesura originaria e che l'emendamento vada ritirato, proprio per le ragioni che ho espresso.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), Assessore dell'industria. Signor Presidente, per chiarire preliminarmente (in quanto le argomentazioni addotte da un collega hanno un fondamento logico) che la Giunta aveva inteso, leggendo frettolosamente la dicitura relativa alla natura dell'emendamento, questo come aggiuntivo rispetto al testo del primo comma, il quale è molto preciso e disciplina la ricerca e il permesso di ricerca, e non può essere sostituito da una dizione più sintetica e generica perché effettivamente una legge di disciplina non può che dire che l'attività di ricerca si esercita unicamente da chi è dotato di permesso, altrimenti ci contraddiremmo e cadremmo fuori dalla prassi costante anche in materia di ricerca mineraria.

Pertanto io ritengo che l'emendamento possa essere considerato aggiuntivo; in questo senso può essere accolto dalla Giunta. Probabilmente avrebbe anch'esso bisogno di qualche piccolo aggiustamento dal punto di vista del testo, ma l'opinione della Giunta è quella di accoglierlo come aggiuntivo e non come sostitutivo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Oggiano. Ne ha facoltà.

OGGIANO (P.S.I.). Il problema, onorevole Presidente, colleghi, della aggiuntività o della sostitutività è un problema di ordine formale; l'emendamento era articolato in una maniera tale per cui era opportuno chiamarlo sostitutivo e non

aggiuntivo; e comunque non vi sarebbe nessuna difficoltà a modificarlo nel senso detto dalla Giunta.

Quanto agli altri problemi, è vero che c'è un Ente minerario ed è vero che l'Ente minerario ha dei compiti e li deve svolgere, però è anche vero che in questa legge fondamentale, a nostro avviso, sarebbe stato inopportuno non ricordare che vi è un Ente minerario, e non ricordare che la Regione vuole che la ricerca sia affidata al titolare di autorizzazione; con ciò si è voluto significare che la Regione non vuole, come soggetto, rimanere fuori dalla ricerca. Cioè dobbiamo disciplinare e vogliamo disciplinare una materia che è delicatissima e importantissima sotto il profilo economico. Vi sono dei giacimenti in atto di coltivazione, però ve ne sono degli altri da scoprire. Bene, non assumere su di sé il compito della ricerca, da parte della Regione, vorrebbe significare aspettare che questi giacimenti venissero scoperti da privati.

Io credo che questo sia un non senso, io credo che noi abbiamo il diritto e il dovere di andare alla ricerca di tutti i giacimenti di materiali lapidei; e dobbiamo farlo noi, non il privato, il quale è mosso a chiedere il permesso solo in vista e in funzione di un proprio interesse più o meno immediato alla coltivazione. E quindi da questo interesse dipenderà lo scoprimento di nuovi giacimenti; è un interesse che evidentemente può fare egregiamente capo al privato, ma non alla Regione che vuole conoscere tutti i giacimenti possibili. In che modo poi questa attività è di supporto al Piano? Io vorrei vedere se il Piano lo redigessimo così come è indicato nella legge, quali valenze questo Piano avrebbe. Cioè a nostro avviso l'opera di ricerca, l'opera di analisi compiuta dall'Ente minerario, e non da privati, può essere un valido ausilio alla stesura del Piano, per essere completato di dati importantissimi.

Teniamo anche conto poi che tra poco ci troveremo ad affrontare anche il problema della possibile espropriazione di diritti di privati. Bene, l'espropriazione si fa sulla base di cose certe: il giacimento del privato o la proprietà privata sotto il profilo giacimentologico deve essere esattamente analizzata per le qualità e le quantità, perché attraverso le qualità e le quantità poi riusciremo anche a stabilire i valori dell'indennizzo.

Questo è il senso dell'emendamento.

PRESIDENTE. Sospendo l'esame dell'articolo 11 per dare la possibilità eventualmente di trasformare l'emendamento, ad esso relativo, da sostitutivo ad aggiuntivo.

Si dia lettura dell'articolo 12.

MOI, *Segretaria*:

Art. 12

Domanda per il permesso di ricerca, rilascio e durata

1. Il permesso di ricerca è rilasciato dall'Assessore regionale dell'industria a chi ne faccia domanda ed abbia la capacità tecnica, professionale ed economica necessarie.

2. La domanda deve essere corredata da un programma di ricerca costituito da idonea cartografia e da una relazione tecnico-finanziaria in ordine ai materiali da ricercare, ai lavori da compiere, ai mezzi da impiegare ed alla durata della ricerca.

3. Il permesso è rilasciato entro novanta giorni dal ricevimento della domanda.

4. Detto permesso non può avere durata superiore ad un anno e può essere rilasciato a soggetto diverso dal proprietario del fondo o da altro titolare di diritti reali sullo stesso solo nei casi in cui questi ultimi, previamente avvisati dall'Assessorato regionale dell'industria dell'avvenuta presentazione di una domanda di permesso, non inoltrino essi stessi analoga domanda entro sessanta giorni dall'avviso o non abbiano comunque i necessari requisiti per espletare tale attività.

5. La durata del permesso di ricerca può essere prorogata per una sola volta, previa constatazione, da farsi a spese del ricercatore, delle opere eseguite e dei risultati ottenuti.

6. Il permesso di ricerca non può essere ceduto se non previo nulla osta dell'Assessore regionale dell'industria e previo accertamento del possesso dei requisiti di legge da parte del cessionario.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati

presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento sostitutivo parziale Satta-Carta

"Art. 12

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

'2. La domanda deve essere corredata da un programma di ricerca costituito da idonea cartografia e da una relazione geomineraria e finanziaria in ordine ai materiali da ricercare, ai mezzi da impiegare ed alla durata della ricerca, redatta da un tecnico iscritto al relativo ordine professionale (geologo, o ingegnere minerario o perito minerario)' ". (8)

Emendamento sostitutivo parziale Cuccu-Tamponi-Oggiano-Sechi-Ruggeri-Ortu Velio-Portu

"Art. 12

Il terzo comma dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

'Il permesso di ricerca è rilasciato entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, sentito il parere dell'Assessore regionale dell'ambiente e valutato il parere del Comune territorialmente competente. Al permesso di ricerca si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 19 della presente legge' ". (22)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria per illustrare l'emendamento numero 8.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. La Giunta lo ritira.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 22 ha facoltà di parlare l'onorevole Cuccu.

CUCCU (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Anedda. Ne ha facoltà.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). Sono d'accordo nella sostanza dell'emendamento numero 22, mi sorge soltanto un dubbio che affido a coloro i quali hanno presentato l'emendamento. L'emendamento afferma che il permesso viene rilasciato entro 90 giorni dal ricevimento della domanda - e così ripete la dizione dell'articolo 12 - e aggiunge che deve essere sentito il parere dell'Assessore regionale dell'ambiente e deve essere valutato il parere del Comune territorialmente competente. La domanda che pongo è questa: se ritardano sia l'Assessore dell'ambiente sia il Comune territorialmente competente nel rilasciare il parere, questo termine di 90 giorni deve essere rispettato o no? Perché ampliare le possibilità di consultazione - qualcosa che può essere sempre inutile - non deve diventare lo strumento per ritardare il rilascio dei permessi e così far venir meno lo scopo della legge.

Questo vi dico: se trovate la maniera per dire che comunque entro 90 giorni il permesso deve essere rilasciato, obbligando in questo modo sia il Comune sia l'Assessore dell'ambiente ad esprimere i loro pareri entro quei termini, credo che l'emendamento sarebbe più completo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cuccu. Ne ha facoltà.

CUCCU (P.C.I.). Brevissimamente per dire che il dubbio è sciolto già nel rinvio ai commi terzo, quarto e quinto, in particolare al comma quinto dell'articolo 19 il quale fa obbligo ai soggetti interessati di dare parere entro il periodo fissato. Trascorso questo periodo evidentemente le cose marciano per la loro strada. Noi abbiamo inteso presentare questo emendamento perché il permesso di ricerca in realtà era sottratto quasi a qualsiasi

controllo. In verità sappiamo che durante le ricerche talvolta si fanno azioni di gran lunga persino più devastanti di quante non se ne facciano nella fase stessa di coltivazione. Quindi con l'emendamento abbiamo inteso ricondurre anche il permesso di ricerca alla stessa normativa che regola la coltivazione stessa. Mi pare quindi che le garanzie ci siano tutte.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 22. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 12. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

MOI, *Segretaria*:

Art. 13

Diritti ed obblighi derivanti dal permesso di ricerca

1. I possessori dei fondi compresi nel perimetro al quale si riferisce il permesso non possono opporsi ai lavori di ricerca.

2. E' fatto obbligo al ricercatore di risarcire i danni cagionati dai lavori di ricerca e di provvedere al riassetto dell'ambiente.

3. Il proprietario del terreno soggetto all'attività di ricerca ha facoltà di esigere una cauzione.

4. Qualora le parti interessate non si accordino, l'Assessore regionale dell'industria stabilirà d'ufficio, provvisoriamente, l'ammontare di un deposito cauzionale, eseguito il quale il ricercatore potrà dare esecuzione ai lavori.

5. Ogni ulteriore contestazione tra il proprietario del suolo ed il ricercatore è di competenza dell'autorità giudiziaria.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.

Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

MOI, Segretaria:

Art. 14

Divieto di coltivazione

1. E' vietato al ricercatore di eseguire lavori di coltivazione.

2. Il ricercatore non può disporre dei materiali estratti senza l'autorizzazione dell'Assessore regionale dell'industria, che può concederla limitatamente alla effettuazione di prove tecnologiche.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

MOI, Segretaria:

Art. 15

Ulteriore permesso di ricerca

1. Nei limiti dei terreni compresi in un permesso di ricerca può essere concesso altro permesso di ricerca, sempre che riguardi materiali diversi ed a condizione che i nuovi lavori non siano incompatibili con quelli previsti dal precedente permesso.

2. Nel caso di contestazione tra gli interessati, provvede l'Assessore regionale dell'industria, sentito il Comitato regionale delle miniere.

3. Contro il provvedimento dell'Assessore regionale dell'industria è dato ricorso alla Giunta regionale che decide con decreto del Presidente, ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto speciale per la Sardegna.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

MOI, Segretaria:

Art. 16

Decadenza del permesso di ricerca

1. L'Assessore regionale dell'industria può pronunciare la decadenza del permesso di ricerca:

1) quando non si sia dato inizio ai lavori nei termini stabiliti o, in difetto di un termine specifico, entro sessanta giorni dalla data in cui il permesso è stato rilasciato;

2) quando i lavori siano rimasti sospesi per oltre tre mesi;

3) quando non siano state osservate le prescrizioni stabilite nel permesso o si sia contravvenuto alle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 della presente legge.

2. Contro il provvedimento che pronuncia la decadenza del permesso di ricerca è dato ricorso alla Giunta regionale, che decide con decreto del Presidente, ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto speciale per la Sardegna.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

MOI, Segretaria:

TITOLO IV

ATTIVITA' DI COLTIVAZIONE AUTORIZZAZIONE - CONCESSIONE

Art. 17

Autorizzazione e concessione

1. Le attività di coltivazione di cui al precedente articolo 1 possono riguardare sia giacimenti in disponibilità di privati o di enti pubblici, sia giacimenti appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione.

2. La coltivazione dei giacimenti in disponibilità dei privati o di enti pubblici è subordinata ad autorizzazione.

3. La coltivazione di quelli appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione è subordinata a concessione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

MOI, Segretario:

Art. 18

Domanda per l'autorizzazione

1. La domanda per ottenere l'autorizzazione di coltivazione deve essere presentata all'Assessorato regionale dell'industria e contestualmente inoltrata, per conoscenza, al Comune nel cui territorio ricade il giacimento, e deve contenere:

a) generalità e domicilio del richiedente se questo è persona fisica; indicazione della ragione sociale, della sede e del legale rappresentante, se trattasi di società o impresa cooperativa;

b) numero di codice fiscale del richiedente;

c) ubicazione del giacimento e dimensioni del terreno oggetto della richiesta;

d) descrizione del materiale da estrarre e sua destinazione;

e) periodo di tempo per cui viene richiesta l'autorizzazione.

2. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) titolo di disponibilità del giacimento;

b) progetto di coltivazione, redatto da un tecnico iscritto ad idoneo ordine professionale, costituito dai seguenti elaborati:

– relazione sulle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche dei suoli interessati dal giacimento, con l'eventuale aggiunta di indagini geotecniche e geofisiche, sulla natura del materiale e sulla situazione morfologica dell'area d'intervento;

– cartografia in scala idonea contenente la descrizione della situazione altoplanimetrica dell'area, le fasi di preparazione, di estrazione, di ripristino, nonché le aree di discarica dei materiali di rifiuto;

– relazione illustrativa degli elementi essenziali di operatività: durata presunta dell'attività, produzione annua, presunte rese, occupazione, impegni finanziari, eventuale verticalizzazione o sue prospettive;

c) relazione sugli aspetti socio-economici collegati con l'iniziativa;

d) relazione di impatto ambientale;

e) progetto di sistemazione e di recupero ambientale dell'area durante ed al termine della coltivazione e sua destinazione finale, con l'indicazione della spesa presunta per le opere da realizzare e del relativo impegno finanziario;

f) descrizione del sistema di depolverizzazione che sarà obbligatoriamente adottato nelle fasi di perforazione;

g) impegno alla raccolta ed alla consegna degli olii esauriti;

h) descrizione storica delle eventuali coltivazioni effettuate in precedenza nel giacimento oggetto della domanda di autorizzazione;

i) impegno ad iniziare l'attività di coltivazione entro novanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione;

l) attestato di versamento o polizza fidejussoria, a garanzia dell'esecuzione delle opere di ripristino ambientale, la cui entità sarà stabilita annualmente dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente.

3. Il progetto di coltivazione dovrà altresì indicare il direttore dei lavori, che dovrà essere un tecnico professionista, secondo le competenze attribuite dalle disposizioni vigenti in materia, al

quale spetta l'alta sorveglianza per la fedele esecuzione del progetto di coltivazione.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento sostitutivo parziale Sciolla-Cossu-Oppli-Falchi

“Art. 18

Al secondo comma, lett. b), le parole ‘progetto di coltivazione, redatto da un tecnico iscritto ad idoneo ordine professionale’, sono sostituite dalle seguenti: ‘progetto di coltivazione, redatto da un tecnico professionista, in possesso del diploma di laurea in geologia o in ingegneria mineraria, iscritto ad apposito ordine professionale’”. (1)

Emendamento sostitutivo parziale Sciolla-Cossu-Oppli-Falchi

“Art. 18

Il comma terzo è sostituito dal seguente:

Il progetto di coltivazione dovrà altresì indicare il direttore dei lavori, che dovrà essere un tecnico in possesso del diploma di perito minerario oppure un tecnico professionista in possesso del diploma di laurea in geologia o in ingegneria mineraria, al quale spetta la sorveglianza per la fedele esecuzione del progetto di coltivazione”. (2)

Emendamento sostitutivo parziale Satta-Car-ta

“Art. 18

Al primo comma la dizione di cui alla lettera d) viene così sostituita:

‘d) descrizione completa delle caratteristiche mineralogiche, chimiche e tecnologiche, suo cubaggio e sua destinazione’;

Al secondo comma la dizione di cui alla lettera b) viene così sostituita:

‘b) progetto di coltivazione, redatto da un tecnico minerario (ingegnere minerario o perito minerario) iscritto ad idoneo ordine professionale, costituito dai seguenti elaborati:’;

La dizione di cui alla lettera f) viene così sostituita:

‘descrizione del materiale dal punto di vista della sua influenza sull'uomo e sull'ambiente e dei sistemi di salvaguardia adottati e, generalmente, del sistema di depolverizzazione che sarà obbligatoriamente adottato in tutte le fasi che comportino produzione di polvere’.

L'ultimo comma viene così sostituito:

‘Il progetto di coltivazione dovrà altresì indicare il direttore dei lavori, che dovrà essere un tecnico minerario (perito minerario o ingegnere minerario) secondo le competenze attribuite ad ognuno dalle disposizioni vigenti in materia, al quale spetta l'alta sorveglianza per la fedele esecuzione del progetto di coltivazione’”. (9)

PRESIDENTE. Sono stati ritirati gli emendamenti numero 1 e numero 2.

Uno dei presentatori dell'emendamento numero 9 ha facoltà di illustrarlo.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. Signor Presidente, la Giunta intenderebbe ritirare la parte relativa alla lettera b) e la parte relativa all'ultimo comma. Per cui chiediamo che venga sospeso l'esame di questo articolo per poter elaborare un apposito emendamento.

PRESIDENTE. Allora sospendo l'esame dell'articolo 18.

Si dia lettura dell'articolo 19.

MOI, *Segretaria*:

Art. 19

Procedimento di rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è rilasciata dall'Assessore regionale dell'industria, il quale provvede con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda, sentito il Comitato regionale

delle miniere integrato da un rappresentante degli Assessorati regionali della difesa dell'ambiente e dei beni culturali, e valutato il parere del Comune territorialmente competente.

2. A tale scopo il Sindaco, entro otto giorni dall'acquisizione della domanda e della documentazione di cui al precedente articolo 18, ne dà notizia al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio per quindici giorni.

3. Chiunque può prendere visione della domanda e degli allegati e presentare osservazioni od opposizioni entro i dieci giorni successivi.

4. Entro due mesi dalla data di presentazione il Sindaco fa pervenire all'Assessorato regionale dell'industria il referto di avvenuta pubblicazione della domanda di autorizzazione, nonché il parere sulla medesima che l'Amministrazione comunale è tenuta ad esprimere.

5. Trascorso il termine di cui sopra senza che il Comune abbia fatto pervenire il parere di propria competenza, l'Assessore regionale provvede comunque sulla domanda, rilasciando l'autorizzazione o denegandola motivatamente.

6. Copia del provvedimento di autorizzazione dovrà essere notificata al proprietario ed al Comune territorialmente competente entro quindici giorni ed esposta all'albo pretorio per quindici giorni.

7. Contro il provvedimento dell'Assessore regionale dell'industria è ammesso ricorso, da chiunque vi abbia interesse, al Presidente della Giunta regionale.

8. L'Assessore regionale dell'industria, prima del rilascio dell'autorizzazione, valuta la rilevanza, ai fini dell'economia regionale, della quantità e qualità del materiale da estrarre e della sua destinazione, accerta la capacità tecnica ed economica del richiedente, nonché l'esistenza di vincoli idrogeologici, paesaggistici ed ambientali.

9. L'Assessore regionale dell'industria, con il provvedimento di autorizzazione, deve indicare i criteri a cui dovrà essere improntata l'attività di coltivazione, sia in riferimento all'esistenza delle condizioni di cui al comma precedente, sia in riferimento ad altri preminenti interessi generali.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati

presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento aggiuntivo Satta-Carta

Art. 19

Al primo comma è aggiunto il seguente:

“Il Comitato regionale delle Miniere così configurato è autorizzato a esperire preliminarmente sopralluoghi e accertamenti per la migliore qualificazione dei pareri di competenza. A tal fine ai componenti il Comitato è riconosciuto, a prescindere dalla posizione giuridica e appartenenza il trattamento di missione previsto per i dirigenti regionali dalla vigente normativa in materia”. (10)

Emendamento aggiuntivo Satta-Carta

Art. 19

All'ottavo comma dopo le parole “paesaggistici ed ambientali” sono aggiunte le seguenti “che costituiscono motivo di preclusione”.

Dopo l'ultimo è aggiunto il seguente comma:

“Nel caso di concorrenza all'esercizio di una cava ed a parità delle altre condizioni richieste per l'idoneità ad ottenere la concessione, verrà data priorità a chi offrirà garanzia documentata e verificabile di provvedere alla più completa verticalizzazione in loco dei prodotti e/o dei materiali di risulta da operazioni minerallurgiche sui prodotti primari”. (11)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti ha facoltà di illustrarli.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. Brevissimamente per riferire ai colleghi del Consiglio. L'emendamento numero 10 consente una operatività completa del Comitato regionale delle Miniere che attualmente trova grandi difficoltà ad effettuare sopralluoghi e soprattutto ad essere pagato, purtroppo per difficoltà contabili, per le

missioni. Siccome l'attività ulteriore di ispezione preventiva e di controllo che il Comitato sarà chiamato a svolgere sarà indubbiamente voluminosa, con questo articolo si vuole consentire una conoscenza preventiva delle situazioni e una migliore operatività.

Per quanto riguarda l'emendamento numero 11 si tratta di due aggiustamenti. Il primo è relativo al testo, per una migliore specificazione della *ratio* dell'articolo si aggiungono all'ottavo comma le parole: "che costituiscono motivo di preclusione". Il secondo riguarda l'ultimo capoverso e introduce una normazione nel caso di concorrenza, evidenziandola in maniera specifica. Certo si potrebbe ben rimandare alla normativa generale ma sembra utile prevedere esplicitamente in legge la regolamentazione dei casi di concorrenza e la risoluzione a favore, in tal caso, di chi verticalizzi maggiormente *in loco* la materia estratta.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'articolo 19. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 10. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 11. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

MOI, Segretaria:

Art. 20

Trasferimento dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione ha carattere personale. Essa può essere oggetto di trasferimento oltre che per causa successoria:

a) quando il diritto di coltivazione del giacimento preesisteva in atti certi stipulati con il proprietario dei suoli in data antecedente alla entrata in vigore della presente legge;

b) quando nella cava interessata al trasferimento della autorizzazione alla coltivazione si sarà registrata un'attività ininterrotta di almeno cinque anni.

2. Il diritto al trasferimento della autorizzazione alla coltivazione di cava non esonera il soggetto subentrante dall'obbligo della domanda secondo il disposto dell'articolo 18. Resta impregiudicato il diritto dell'Assessore regionale dell'industria alla preventiva valutazione della capacità tecnico-finanziaria del richiedente.

3. Copia degli atti di consegna del giacimento dovrà essere trasmessa all'Assessore regionale dell'industria.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

MOI, Segretaria:

Art. 21

Durata e rinnovo

1. L'autorizzazione ha la durata di anni venti e può essere rinnovata.

2. Nei casi di significativa verticalizzazione delle produzioni primarie e/o dei materiali di risulta di cava, perseguita anche in partecipazione con terzi soggetti, la durata dell'autorizzazione può essere estesa ad anni trenta con possibilità di ulteriore rinnovo.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo totale Satta-Carta

"Art. 21

L'articolo 21 è sostituito dal seguente:

1. L'autorizzazione ha la durata massima di anni 20 e può essere rinnovata.

2. Nei casi di significativa verticalizzazione nel territorio regionale delle produzioni primarie e/o dei materiali di risulta di cava, perseguita anche in partecipazione con terzi soggetti, la durata dell'autorizzazione può essere estesa' ".(12)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. Signor Presidente, anche qui brevissimamente, la Giunta ritiene che il termine di 20 anni sia già molto lungo; è stato frutto dell'attenta considerazione della Commissione per ottemperare ai diversi interessi di chi opera nel settore e di chi si vede sottratta la fruibilità del suolo. Pertanto con l'emendamento, con il quale si sopprimono le ultime due righe fermando il testo alla parola "estesa", praticamente si consente un'estensione ma non automatica - la quale era ritenuta eccessiva dalla Giunta - da 20 a 30 anni o oltre. Questa è la *ratio* dell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 12. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

MOI, *Segretaria*:

Art. 22

Patrimonio indisponibile della Regione

1. Ove sussistano ragioni di pubblico interesse allo sfruttamento di un qualsiasi giacimento inserito nel Piano regionale delle attività estrattive, l'Assessore regionale dell'industria accerta l'esistenza o meno di domande di autorizzazione allo sfruttamento di esso.

2. Qualora non sia stata presentata domanda di autorizzazione per la coltivazione di giacimenti di materiali di cava di cui al precedente articolo 2, l'Assessore regionale dell'industria invita il proprietario del fondo a presentare, entro sei mesi, domanda di autorizzazione a proprio nome o a cedere la disponibilità del giacimento al ricercatore che lo ha scoperto, ovvero, qualora questi non vi abbia interesse a terzi che, entro lo stesso termine, presentino domanda, con l'avvertimento che, decorso inutilmente il termine medesimo, il giacimento sarà acquisito al patrimonio indisponibile della Regione.

3. In quest'ultimo caso, la Giunta regionale, con decreto del Presidente, su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, dispone il passaggio del giacimento al patrimonio indisponibile della Regione.

4. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche nei casi di decadenza dell'autorizzazione previsti dal successivo articolo 27.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati quattro emendamenti. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento sostitutivo totale Satta-Carta

"Art. 22

1. Appartengono al patrimonio indisponibile della Regione i giacimenti di materiali di cava la cui disponibilità sia stata sottratta al proprietario del fondo nei casi di cui al presente articolo.

2. Qualora non sia stata presentata domanda di autorizzazione per la coltivazione di giacimenti di materiali di cava di cui al precedente articolo 2, l'Assessore regionale dell'industria invita il proprietario del fondo a presentare entro sei mesi domanda di autorizzazione a proprio nome ovvero a cedere la disponibilità del giacimento a terzi che, entro lo stesso termine, presentino domanda, con l'avvertimento che, il giacimento sarà acquisito al patrimonio indisponibile della Regione.

3. In quest'ultimo caso, la Giunta regionale, con decreto del Presidente della Giunta su proposta dell'Assessore dell'industria, ne dispone il pas-

saggio al "Patrimonio indisponibile della Regione".

4. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche nei casi di decadenza dell'autorizzazione previsti dal successivo articolo 27". (13)

Emendamento aggiuntivo Satta-Carta

Emendamento n. 13

Al punto 2 dell'emendamento n. 13, dopo le parole "articolo 2" sono inserite le seguenti parole:

"inseriti nel Piano regionale delle attività estrattive". (24)

Emendamento soppressivo totale Isoni-Asara-Moretti

"Art. 22

L'articolo 22 è soppresso". (39)

Emendamento aggiuntivo Cossu-Ortu Velio-Ruggeri-Dettori-Tamponi

Art. 22

Al comma quarto dopo "Art. 27" aggiungere: "ove essa sia in capo al privato proprietario". (41)

PRESIDENTE. Ha facoltà di illustrare i suoi emendamenti l'Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. La Giunta ritira gli emendamenti numero 13 e numero 24.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 39 ha facoltà di illustrarlo.

ISONI (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 41 ha facoltà di illustrarlo.

ORTU VELIO (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. La Giunta non accoglie l'emendamento numero 39 e accoglie il numero 41.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 39. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'articolo 22. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 41. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

MOI, *Segretaria*:

Art. 23

Procedimento di rilascio della concessione

1. L'Assessore regionale dell'industria può dare in concessione, a chi ne faccia richiesta, la coltivazione del giacimento entrato nel patrimonio indisponibile della Regione.

2. La concessione compete prioritariamente al ricercatore che ha scoperto il giacimento.

3. Le procedure per la presentazione della domanda di concessione, per il rilascio della stessa, per il trasferimento, nonché la sua durata e le possibilità di rinnovo sono quelle previste dagli articoli 18, 19, 20 e 21 della presente legge.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo totale Satta-Carta

“Art. 23

1. L'Assessore regionale dell'industria può dare in concessione a chi ne faccia richiesta la coltivazione del giacimento entrato nel patrimonio indisponibile della Regione.

2. Le procedure per la presentazione della domanda di concessione, per il rilascio della stessa, per il trasferimento, nonché la sua durata e le possibilità di rinnovo sono quelle previste dagli artt. 18, 19, 20 e 21 della presente legge”.
(14)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. La Giunta ritira l'emendamento numero 14.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 23. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24.

MOI, Segretaria:

Art. 24

Indennizzo

1. Il titolare subentrante nell'esercizio del giacimento è tenuto a corrispondere all'avente diritto il valore attuale degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava.

2. I diritti spettanti ai terzi sul giacimento si risolvono sulle somme assegnate ai sensi del comma precedente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

MOI, Segretaria:

Art. 25

Canone di concessione

1. Nel caso di assegnazione in concessione del giacimento il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione un canone annuo per ogni ettaro di superficie o frazione di esso, compreso entro i limiti della concessione, pari a:

a) lire 300.000 per i materiali lapidei di pregio di cui alla lettera a) del precedente articolo 2;

b) lire 200.000 per i materiali di cava di cui alla lettera b) del precedente articolo 2.

2. Con decreto dell'Assessore regionale dell'industria i canoni indicati nel presente articolo sono soggetti a revisione, in relazione alle caratteristiche del giacimento ed alla tipologia dei materiali.

3. Le modalità ed i termini di versamento del canone saranno stabiliti dal provvedimento di concessione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 26.

MOI, Segretaria:

TITOLO V

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 26

Funzioni di vigilanza

1. Le funzioni di vigilanza sull'esercizio delle attività di ricerca e di coltivazione dei materiali di

cava circa la loro abusività o difformità dalla presente legge, dal permesso di ricerca, dall'autorizzazione o dalla concessione sono esercitate dall'Amministrazione regionale, dal Distretto minerario e dai Comuni territorialmente interessati.

2. Di ogni violazione riscontrata deve essere data immediata comunicazione all'Assessore regionale dell'industria per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 27.

MOI, Segretaria:

Art. 27

Decadenza

1. L'autorizzazione e la concessione possono essere dichiarate decadute nei seguenti casi:

a) sopravvenuta incapacità tecnico-economica del titolare;

b) inadempienza agli obblighi ed alle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione o di concessione;

c) mancata presentazione della domanda di subingresso nel titolo in caso di trasferimento del diritto di coltivazione;

d) persistente inadempienza ai contratti di lavoro ed alle norme che regolano la sicurezza e l'integrità fisica dei lavoratori.

2. Nessun indennizzo è dovuto da parte dell'Amministrazione regionale ai titolari di autorizzazioni o di concessioni dichiarate decadute ai sensi del presente articolo.

3. La dichiarazione di decadenza è adottata con decreto dell'Assessore regionale dell'industria, sentito il Comitato regionale delle Miniere ed il Comune territorialmente competente, previa diffida al titolare della autorizzazione o della concessione.

4. Contro il decreto di decadenza è dato ricorso alla Giunta regionale, che decide con decreto del Presidente ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto speciale per la Sardegna.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 28.

MOI, Segretaria:

Art. 28

Revoca

1. Qualora sia intervenuta una alterazione della situazione geologica e idrogeologica della zona interessata dal giacimento tale da rendere pericoloso il proseguimento dell'attività estrattiva o siano intervenuti altri fattori tali da rendere non tollerabile la prosecuzione di detta attività, è disposta la revoca dell'autorizzazione o della concessione.

2. In tal caso al titolare della autorizzazione o della concessione sarà corrisposto un indennizzo pari al valore degli impianti.

3. Il provvedimento di revoca è adottato con decreto dell'Assessore regionale dell'industria, sentito il Comitato regionale delle Miniere ed il Comune territorialmente competente.

4. Contro il decreto di revoca è dato ricorso alla Giunta regionale, che decide con decreto del Presidente ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto speciale per la Sardegna.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 29.

MOI, Segretaria:

Art. 29

Sanzioni

1. Chiunque eserciti l'attività di ricerca e di coltivazione di materiali di cava e torbiera senza il permesso di ricerca, l'autorizzazione o la concessione, è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 5.000.000 a lire 25.000.000, con l'obbligo di provvedere al ripristino dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Assessore regionale dell'industria, che provvede con proprio decreto, di concerto con l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito il Comune territorialmente competente.

2. Chiunque esegua lavori di ricerca o di coltivazione in difformità dalle prescrizioni imposte dal permesso di ricerca, dall'autorizzazione o dalla concessione è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 3.000.000 a lire 15.000.000, fermo restando l'obbligo di ripristino ambientale secondo le modalità indicate dal comma precedente.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento aggiuntivo Satta-Carta

Art. 29

Al primo comma dopo la voce "lire 25.000.000" è aggiunto "oltre al diritto di rivalsa sul valore dei materiali asportati, permane...".

Al secondo comma dopo la voce "lire 15.000.000" è aggiunto "oltre che alla decadenza di cui alla lettera b) dell'articolo 27...". (15)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 29. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 15. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 30.

MOI, *Segretaria*:

TITOLO VI

RIPRISTINO AMBIENTALE

Art. 30

Definizione

1. Ai fini della presente legge per ripristino ambientale si intende l'insieme delle azioni da esplicarsi sia durante che alla conclusione dei lavori di coltivazione di un giacimento, aventi il fine di ricostruire sull'area ove si è svolta attività di cava un assetto finale dei luoghi ordinato e funzionale alla salvaguardia dell'ambiente naturale ed alla conservazione delle possibilità di riuso del suolo.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento aggiuntivo Satta-Carta

Art. 30

All'articolo 30 dopo la parola "funzionale" viene aggiunta la parola "volto". (16)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 30. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 16. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 31.

MOI, Segretaria:

Art. 31

Fondo di ripristino ambientale

1. La Regione promuove il ripristino ambientale, ai sensi del precedente articolo 30, delle aree di cave cessate.

2. A tale scopo presso l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente è istituito un "Fondo di ripristino ambientale", finanziato con il concorso dell'Amministrazione regionale e dei soggetti titolari di autorizzazione o di concessione di coltivazione dei materiali di cui al precedente articolo 2 e finalizzato alla realizzazione dei seguenti interventi:

a) eliminazione sistematica delle discariche di cava, anche se di formazione antecedente all'entrata in vigore della presente legge;

b) esecuzione di opere di risanamento dei suoli delle cave cessate e di quelli liberati dalle discariche;

c) finanziamento di opere di miglioramento ambientale in aree, disponibili all'uso pubblico, ricadenti nei Comuni interessati dalle attività estrattive.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento aggiuntivo Satta-Carta

Art. 31

Al secondo comma, al punto a) dopo la parola "cava" aggiungere la frase "ove non siano orga-

nicamente integrate nell'ambiente, non siano intrinsecamente sicure e non consentano un riutilizzo economicamente valido ed ecologicamente accettabile del territorio". (17)

Emendamento sostitutivo parziale Isoni-Asara-Moretti

"Art. 31

I concessionari di autorizzazione di escavazione hanno l'obbligo di eliminare le discariche e di riportare in pristino lo stato dei luoghi nel miglior modo possibile e comunque eliminando i danni creati al paesaggio e all'ambiente". (38)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 17 ha facoltà di illustrarlo.

SATTA (P.C.I.), Assessore dell'industria. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 38 ha facoltà di illustrarlo.

ASARA (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), Assessore dell'industria. La Giunta non accoglie l'emendamento numero 38.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 38. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 31. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 17. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 32.

MOI, Segretaria:

Art. 32

Concorso al Fondo di ripristino ambientale

1. I titolari di autorizzazioni o di concessioni di coltivazione concorrono alla formazione del Fondo di ripristino ambientale con un contributo massimo dell'uno per cento sul valore, in cava, delle relative produzioni grezze.

2. Le contribuzioni non sono dovute sui materiali di risulta.

3. L'Assessore regionale dell'industria, sentito il Comitato regionale delle miniere provvede, con cadenza triennale, all'adeguamento della misura del contributo di cui al primo comma.

4. Le trasgressioni agli obblighi contributivi di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa fino al cento per cento delle somme dovute.

5. In caso di recidiva l'Assessore regionale dell'industria può raddoppiare la misura della sanzione amministrativa di cui al precedente comma o dichiarare decadute, con le procedure di cui al precedente articolo 27, la autorizzazione o la concessione.

6. Per l'attivazione del Fondo di ripristino ambientale e per determinare le modalità di accertamento e di incasso del contributo di cui al primo comma la Giunta regionale predispone, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento, che sarà approvato dal Consiglio regionale.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento aggiuntivo Dettori-Sechi-Tamponi

Art. 32

Al primo comma dopo le parole "un contributo" aggiungere "annuo". (28)

Emendamento sostitutivo parziale Dettori-Sechi-Tamponi

Art. 32

Al primo comma sostituire le parole 'uno per cento' con le parole 'due per cento'. (29)

Emendamento sostitutivo parziale Oggiano-Ortu Velio-Pubusa

Art. 32

Al primo comma dell'articolo 32 sostituire le parole "dell'uno per cento sul valore, in cava, delle relative produzioni grezze", con "dell'uno per cento annuo calcolato sul fatturato inerente le produzioni grezze dell'anno precedente, da valutarsi unitamente alle risultanze della esecuzione del piano di produzione annua di cui al punto 2 dell'articolo 18". (33)

PRESIDENTE. Sono stati ritirati gli emendamenti numero 28 e numero 29. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 33, ha facoltà di illustrarlo.

ORTU VELIO (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), Assessore dell'industria. Signor Presidente, la Giunta non ha difficoltà ad accogliere l'emendamento, tuttavia ritiene che sia un po' esorbitante rispetto alle competenze di indagine della Regione quanto previsto dalle ultime due righe ovvero "da valutarsi unitamente alle risultanze della esecuzione del piano di produzione annua di cui al punto 2 dell'articolo 18".

Questo significherebbe un potere ispettivo totale sulla conduzione d'azienda che alla Giunta

pare attenga ad altri livelli istituzionali. Pertanto sarebbe più utile che l'emendamento si arrestasse alla parola "precedente" ponendo punto e sopprimendo così dalle parole "da valutarsi..." sino alle parole "... articolo 18".

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Ortu Velio. Ne ha facoltà.

ORTU VELIO (P.C.I.). Chiediamo di sospendere la discussione di questo articolo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Anedda. Ne ha facoltà.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). Prima della sospensione. L'articolo modifica radicalmente il contributo perché (i presentatori lo sanno benissimo) una cosa è l'uno per cento sul valore in cava delle produzioni, altro è l'uno per cento del fatturato, al quale ovviamente si aggiungono il prezzo del materiale e i costi di produzione. L'uno per cento del valore in cava del prodotto attiene al valore di quello che vi è. L'uno per cento del fatturato grezzo ha sul prezzo anche tutti i costi di produzione aziendale; di conseguenza la somma diventa enorme, tale certamente da incidere sull'andamento dell'azienda. Io credo che una riflessione con quattro calcoli andrebbe fatta.

PRESIDENTE. Sospendiamo l'esame dell'articolo 32. Si dia lettura dell'articolo 33.

MOI, *Segretaria*:

Art. 33

Sostituzione di patti pregressi

1. Le prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione o di concessione in materia di ripristino ambientale sono sostitutive di patti diversamente intercorsi, prima dell'entrata in vigore della presente legge, fra conduttori di cava ed enti locali, fatti salvi gli eventuali diritti-doveri maturati in materia nel periodo antecedente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 34.

MOI, *Segretaria*:

Art. 34

Trasferimento di somme ai Comuni dal Fondo di ripristino ambientale

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dal precedente articolo 31 si provvede con il trasferimento ai Comuni territorialmente competenti di congrue somme del Fondo di ripristino ambientale di cui alla presente legge, previa presentazione da parte dei Comuni medesimi di adeguati progetti a ciò finalizzati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 35.

MOI, *Segretaria*:

Art. 35

Materiali di discarica

1. Il titolare della autorizzazione o della concessione potrà trattenere, in tutto o in parte, i materiali in discarica per destinarli ad utilizzi diversi.

2. A tal fine dovrà essere richiesta apposita autorizzazione all'Assessorato regionale dell'industria, allegando alla stessa una circostanziata relazione concernente:

a) la destinazione del materiale ed i tempi di asportazione degli stessi dalla discarica, quando trattasi di esigenza occasionale;

b) la disponibilità di adeguati impianti per la trasformazione dei materiali medesimi, quando

trattasi di esigenza sistematica.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento aggiuntivo Satta-Carta

Art. 35

Al secondo comma, lettera b) dopo la parola "sistematica" aggiungere "e le quantità mensilmente trattabili negli impianti stessi". (18)

PRESIDENTE. Per illustrare questo emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 35. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione l'emendamento numero 18. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 36.

MOI, *Segretaria*:

TITOLO VII

INCENTIVI

Art. 36

Estensioni di agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui alla legge regionale 10 luglio 1952, n. 19, sono estese, senza limitazioni e senza gli obblighi di cui all'articolo 13 della stessa

legge, all'attività di ricerca e di coltivazione dei materiali di cui alla lettera a) del precedente articolo 2 ed ai processi di valorizzazione per utilizzi diversi dei materiali di risulta.

2. All'incentivazione e a quanto concerne l'igiene e la sicurezza del lavoro, nonché la miglior valorizzazione dei materiali regolati dalla presente legge, sono estese ed applicabili le agevolazioni di cui alla legge regionale 6 aprile 1954, n. 6.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 37.

MOI, *Segretaria*:

Art. 37

Fondo di rotazione

1. Presso il Credito industriale sardo è istituito un Fondo di rotazione di lire 5.000 milioni per la concessione di crediti agevolati in favore degli operatori del settore dei materiali lapidei di pregio di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 2.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale dell'industria predispone il regolamento di accesso al Fondo di cui al comma precedente, che sarà approvato dal Consiglio regionale.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento sostitutivo parziale Satta-Carta

"Art. 37

Il primo comma è così sostituito:

"Presso il Credito industriale sardo è istituito un fondo di rotazione di lire 5.000 milioni per la

concessione di crediti agevolati in favore degli operatori del settore dei materiali di cui al precedente articolo 2' ". (19)

PRESIDENTE. Per illustrare questo emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. Signor Presidente, colleghi, due parole per dire che la restrizione prevista dal testo dell'articolo 37 agli operatori di materiali lapidei di cui alle sole lettere a) e b) esclude una quantità di piccoli operatori che opererebbero sulla lettera c) cioè sui materiali di minor valore intrinseco; per cui la Giunta ritiene che questo non risponda alle esigenze generali di incentivazione all'imprenditoria, sia pure di dimensioni modeste, pertanto l'emendamento è volto a favorire tutti i tipi di intervento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, metto in votazione l'emendamento numero 19. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 37. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 38.

MOI, *Segretaria*:

Art. 38

Natura degli interventi

1. A carico del Fondo di cui al precedente articolo 37 sono disposti in favore degli imprenditori singoli e associati, interventi creditizi a medio termine per:

a) l'impianto e l'attivazione di cave, ivi compresa l'apertura del fronte di cava e di stabilimenti per la segatura e la lavorazione dei materiali lapidei di pregio e per la loro commercializzazione;

b) il potenziamento e l'ampliamento delle unità di escavazione e di trasformazione esistenti, la razionalizzazione e l'ammodernamento tecnologico degli impianti industriali;

c) la formazione di scorte di materie prime e di materie ausiliare per la lavorazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 39.

MOI, *Segretaria*:

Art. 39

Misura e limite degli interventi

1. I mutui agevolati hanno durata quinquennale, di cui il primo anno destinato al ~~preammortamento~~, e vengono concessi al tasso di interesse a carico del mutuatario comprensivo di ogni onere o spesa, secondo le modalità della legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66.

2. I finanziamenti sono concessi in misura non superiore al 50 per cento del costo globale di investimento riconosciuto fino a lire 1.000 milioni ed in misura non superiore al 30 per cento per la parte eventualmente eccedente.

3. Tali misure sono elevate rispettivamente al 75 per cento e al 50 per cento per le iniziative cooperative o consortili.

4. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con analoghe provvidenze previste da altre leggi regionali o nazionali.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento sostitutivo parziale Tamponi-Cossu-Ruggeri-Falchi-Dettori-Ortu V.-Cuccu-Baghino-Sechi

“Art. 39

Misura e limite degli interventi

Sostituire il 2° e 3° comma, con i seguenti:

‘I finanziamenti sono concessi in misura non superiore al 75 per cento del costo dell’investimento, entro un massimale di Lit. 150.000.000 per la voce a) e di Lit. 300.000.000 per la voce b) del precedente articolo 38.

Tali massimali dovranno essere adeguati ogni due anni dall’Assessore competente’ ”. (35)

PRESIDENTE. Per illustrare questo emendamento ha facoltà di parlare l’onorevole Tamponi.

TAMPONI (D.C.). Ritiriamo l’emendamento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E’ approvato).

Si dia lettura dell’articolo 40.

MOI, Segretaria:

Art. 40

Estensione delle provvidenze ex legge regionale n. 28 del 1984

1. Alle società giovanili ed alle cooperative di cui all’articolo 10 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 aventi come finalità il riciclaggio dei materiali di risulta dell’attività di cava sono estese le provvidenze di cui alla legge regionale succitata.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E’ approvato).

Si dia lettura dell’articolo 41.

MOI, Segretaria:

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 41

Regime transitorio

1. E’ fatta salva l’attività di coltivazione legittimamente iniziata prima dell’entrata in vigore della presente legge.

2. Gli esercenti attività di coltivazione all’atto dell’entrata in vigore della presente legge, devono entro il termine di sei mesi, presentare domanda di autorizzazione o di concessione a norma dell’articolo 18.

3. Le autorizzazioni e le concessioni per la coltivazione di cave, dovranno essere adeguate ai limiti ed ai vincoli stabiliti nel Piano regionale delle cave entro due anni dalla sua approvazione.

4. In caso di mancata presentazione della domanda, l’attività di coltivazione è vietata.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati cinque emendamenti. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento aggiuntivo Satta-Carta

Art. 41

Al penultimo comma, dopo la parola “approvazione” aggiungere “sentito il parere della conferenza di servizio indetta volta per volta dall’Assessore dell’industria”. (20)

Emendamento aggiuntivo Dettori-Sechi-Tamponi

“Art. 41

Al primo comma dopo le parole “presente legge” aggiungere: “anche se insiste su aree non comprese nel Piano di cui al precedente articolo 6”. (27)

Emendamento soppressivo parziale Dettori-Sechi-Tamponi

"Art. 41

Al secondo comma, il punto "1" è soppresso". (30)

Emendamento aggiuntivo Dettori-Sechi-Tamponi

Art. 41

Dopo l'articolo 41, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 41 bis

1. In presenza di cave, la cui attività di coltivazione risulti iniziata legittimamente, ove sussistano situazioni difformi fra le aree di coltivazione a suo tempo indicate e quelle, purché contigue, realmente coinvolte nell'attività estrattiva, è ammessa sanatoria, fatti salvi i diritti dei proprietari dei suoli.

2. La sanatoria si formalizza:

a) con il versamento, a favore del Fondo ripristino ambientale, di una sanzione amministrativa pari all'1 per cento del valore, in cava, delle produzioni grezze relative all'area di sconfinamento;

b) con formale domanda all'Assessorato dell'industria, corredata da una relazione sugli sconfinamenti e da una carta planimetrica che li evidenzia". (31)

Emendamento sostitutivo parziale Tamponi-Sechi

"Art. 41

Al comma secondo sostituire le parole 'sei mesi' con le parole '12 mesi' ". (37)

PRESIDENTE. Sono stati ritirati gli emendamenti numero 27 e numero 30. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria per illustrare l'emendamento numero 20.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare per illustrare l'emendamento numero 31 l'onorevole Dettori.

DETTORI (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare per illustrare l'emendamento numero 37 l'onorevole Tamponi.

TAMPONI (D.C.). L'emendamento s'intende ritirato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento numero 31 ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 41. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento numero 20. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 31. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 42.

MOI, *Segretaria*:

Art. 42

Adeguamento delle strutture

1. La Giunta regionale, entro un anno dal-

l'entrata in vigore della presente legge, adotterà i provvedimenti amministrativi e predisporrà gli eventuali provvedimenti legislativi necessari ad adeguare le competenti strutture dell'Amministrazione regionale alle esigenze ed agli obiettivi previsti dalla legge medesima.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 43.

MOI, Segretaria:

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 43

Norma finanziaria

1. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988 sono istituiti i seguenti capitoli:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Capitolo 36216 -

Canoni di concessione per la coltivazione di cave (art. 25 della presente legge)

p.m.

Capitolo 36217 -

Somme riscosse per sanzioni amministrative in applicazione della presente legge (artt. 29 e 32 della presente legge)

p.m.

STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Capitolo 09008 -

Spese per l'elaborazione e l'aggiornamento del Catasto regionale dei giacimenti di cave (artt. 4 e 5 della presente legge)

p.m.

Capitolo 09008-01 -

Spese per l'elaborazione e l'aggiornamento del Piano regionale delle attività estrattive (artt. 6 e 7 della presente legge)

p.m.

Capitolo 09008-02 -

Spese per la elaborazione della guida dei materiali lapidei di pregio (artt. 8 e 9 della presente legge)

p.m.

Capitolo 09008-03 -

Contributi ai Comuni per l'adeguamento degli strumenti urbanistici

p.m.

Capitolo 09008-04 -

Spese per l'esercizio delle funzioni di vigilanza nell'esercizio dell'attività di ricerca e di coltivazione dei materiali di cava (art. 26 della presente legge)

p.m.

Capitolo 09008-05 -

Somme da versare al Fondo di ripristino ambientale (art. 31 della presente legge)

lire 1.000.000.000

Capitolo 09008-06 -

Somme da versare al Fondo di rotazione per la concessione di crediti agevolati (art. 37 della presente legge)

p.m.

2. Alle spese per l'attuazione della presente legge, valutate in lire 1.000.000.000 per il 1988 e in lire 6.000.000.000 per gli anni successivi, si fa fronte:

– quanto al 1988, con lo storno della somma di lire 1.000.000.000 dal capitolo 03017 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per il 1988 e con la corrispondente riduzione delle risorse di cui al punto 4 della tabella B allegata alla legge finanziaria della Regione per il 1988;

– quanto agli anni successivi, con l'utilizzo del

maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) derivante dal suo naturale incremento.

3. Alla ripartizione delle spese derivanti dall'applicazione della presente legge tra i succitati capitoli per l'anno 1989 si provvede con la legge di approvazione del bilancio della Regione per l'esercizio 1989.

4. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai sopraelencati capitoli del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento aggiuntivo Satta-Catte

Art. 43

All'articolo 43, primo comma, è aggiunto:

“Cap. 09008-08 -

Indennità di missione e rimborso spese a favore dei componenti il Comitato regionale delle miniere per l'effettuazione di sopralluoghi tecnici e partecipazione a convegni, commissioni e comitati in genere, a carattere nazionale e internazionale (art. 9 della presente legge e art. 9 della L.R. 5.2.1972, n. 3)

lire 10.000.000”. (21)

Emendamento sostitutivo totale Satta-Manoni-Carta

L'articolo 43 è sostituito dal seguente:

“Art. 43

(Norma finanziaria)

1. Nel bilancio della Regione per l'anno 1989 saranno istituiti i seguenti capitoli:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

(3.5.0)

Canoni di concessione per la coltivazione di cave (art. 25 della presente legge)

(3.5.0)

Somme riscosse per sanzioni amministrative in applicazione della presente legge (artt. 29 e 32 della presente legge)

(3.5.0)

Contributi dei titoli di autorizzazioni o concessioni di coltivazione di cave da riversare al Fondo di ripristino ambientale (art. 32 della presente legge)

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

(2.1.2.8.0.3.08.29) (08.02)

Fondo di ripristino ambientale (artt. 31, 32 e 34 della presente legge)

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

(1.1.1.4.2.2.10.13) (08.02)

Spese per l'elaborazione e l'aggiornamento del catasto regionale dei giacimenti di cave; spese per l'elaborazione e l'aggiornamento del piano regionale delle attività estrattive; nonché spese per l'elaborazione del Piano regionale e della guida dei materiali lapidei di pregio (artt. 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della presente legge)

(1.1.1.4.1.2.10.13) (08.02)

Spese per l'esercizio delle funzioni di vigilanza nell'esercizio delle attività di ricerca e di coltivazione di materiali di cave (art. 26 della presente legge)

(2.1.2.6.3.4.10.13) (08.02)

Somme da versare al Fondo di rotazione per la concessione di crediti agevolati (artt. 37 e 38 della presente legge).

2. Alle spese per l'attuazione della presente legge, valutate in annue lire 10.000.000.000 per

l'anno 1989 e successivi si fa fronte:

– per l'anno 1989, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, con prelevamento dal fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale di cui al capitolo 03017 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988, mediante utilizzo delle riserve di cui alle voci 1) e 3) della Tabella B allegata alla legge finanziaria della Regione per il 1988 per gli importi, rispettivamente, di lire 6.000.000.000 e lire 4.000.000.000.

– per gli anni 1990 e successivi con quota del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

3. Alla ripartizione delle spese derivanti dall'applicazione della presente legge tra i succitati capitoli per l'anno 1989 si provvede con la legge di approvazione del bilancio della Regione per lo stesso anno, tenendo conto della determinazione prevista dall'articolo 37 della presente legge.

4. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai sopraelencati capitoli del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1989 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi". (36)

PRESIDENTE. Per illustrare gli emendamenti ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. I due emendamenti sono strettamente collegati, come potranno notare i colleghi, e come potrà notare lei, signor Presidente. L'emendamento numero 21 dà copertura all'esigenza che abbiamo già colmato approvando l'articolo relativo al Comitato delle miniere. L'emendamento numero 36 migliora la disponibilità finanziaria, prevista originariamente in legge, portandola da 6 a 10 miliardi, però rimandando la ripartizione nei capitoli che vengono istituiti con questa legge, e lasciati per il momento senza dotazione finanziaria, con uno storno dal capitolo 03017 – fondi di riserva della programmazione per l'anno '89 – non potendo impegnarsi finanzia in anno '88, come è facile constatare.

Pertanto anche l'emendamento numero 21 che reca la spesa di 10 milioni deve intendersi

senza indicazione di spesa, aggiuntivo all'emendamento numero 36, in quanto assorbito da questo che è più generale e che disciplina la norma finanziaria nel suo complesso.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 36. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 21. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Suspendo la seduta per cinque minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 11 e 35, viene ripresa alle ore 12 e 20).

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame degli articoli sospesi. Articolo 6.

L'emendamento numero 40 all'articolo 6 è stato ritirato. Allo stesso articolo è stato presentato un nuovo emendamento. Se ne dia lettura.

PES, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Ortu Velio-Dettori-Cossu-Ruggeri-Tamponi

Art. 6

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

"Art. 6 bis

Consultazione nella formazione del Piano regionale delle attività estrattive

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni e gli altri enti locali possono inoltrare all'Assessorato regionale dell'industria indicazioni e proposte ai fini dell'elaborazione del piano regionale delle attività estrattive.

2. L'Assessore regionale dell'industria predispone, entro 8 mesi dall'entrata in vigore della

presente legge, uno schema di piano regionale delle attività estrattive.

3. Sullo schema di cui al precedente comma, l'Assessore regionale dell'industria provvederà ad acquisire, ai fini di una loro valutazione, le osservazioni e le deduzioni dei Comuni, delle Comunità montane e delle Province, il cui territorio è inserito tra quelli suscettibili di attività estrattiva.

4. I Comuni, le Comunità montane, le Province sono tenute a pronunciarsi entro 45 giorni, trascorsi i quali si prescinde dal parere". (42)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ortu Velio per illustrare l'emendamento.

ORTU VELIO (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'articolo 6. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 42. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo 11. A questo articolo sono stati presentati altri due emendamenti, oltre all'emendamento numero 32 di cui si è già data lettura. Si dia lettura degli ulteriori emendamenti.

PES, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Cossu-Ortu V.-Oggiano-Tamponi-Ruggeri

"L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

1. L'attività di ricerca dei materiali di cava e torbiera è consentita solo nelle aree individuate dal piano regionale delle attività estrattive e può essere effettuata unicamente da chi sia munito di apposito permesso, rilasciato secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

2. La Regione affida all'EMSA la ricerca pubblica, con il compito di individuare e analizzare per quantità e qualità di materiali i nuovi giacimenti, precipuamente lapidei di pregio.

Essa costituisce indispensabile supporto alle attività previste nel Titolo II della presente legge, nonché alla applicabilità delle norme previste dal successivo articolo 22". (43)

Emendamento aggiuntivo Satta-Barranu-Fadda

Art. 11

Dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

2. La Regione favorisce la ricerca pubblica, attraverso l'Ente Minerario Sardo, principalmente in materia di lapidei di pregio, in riconoscimento del rilevante interesse economico loro connesso. (48)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 32 ha facoltà di parlare l'onorevole Oggiano.

OGGIANO (P.S.I.). L'emendamento si intende ritirato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 43 ha facoltà di illustrarlo.

ORTU VELIO (P.C.I.). L'emendamento viene ritirato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 48 ha facoltà di illustrarlo.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo

lo numero 11. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 48. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Riprendiamo l'esame dell'articolo 18. E' stato ritirato l'emendamento numero 9 e sono stati presentati due nuovi emendamenti. Se ne dia lettura.

PES, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Cossu-Ortu V.-Ruggeri-Dettori

"Art. 18

Al primo comma, la dizione di cui alla lettera d) viene così sostituita:

'd) descrizione completa delle caratteristiche mineralogiche, chimiche e tecnologiche, suo cubaggio e sua destinazione;'

La dizione di cui alla lettera f) del secondo comma viene così sostituita:

'descrizione del materiale dal punto di vista della sua influenza sull'uomo e sull'ambiente e dei sistemi di salvaguardia adottati e specificamente del sistema di depolverizzazione che sarà obbligatoriamente adottato in tutte le fasi che comportino produzione di polvere' ". (46)

Emendamento aggiuntivo Sciolla-Oppi-Falchi

Art. 18

Alla fine del secondo comma è aggiunto il comma 2 bis:

Per i progetti riguardanti coltivazioni del tipo di cui all'art. 2, lettera a) della presente legge il progetto dovrà essere redatto preferibilmente da un tecnico in possesso del diploma di laurea in

ingegneria mineraria o in geologia oppure da un perito minerario. (47)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 46 ha facoltà di illustrarlo.

ORTU VELIO (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 47 ha facoltà di illustrarlo.

SCIOLLA (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. La Giunta li accoglie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Anedda. Ne ha facoltà.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). Io credo che con l'emendamento numero 47, predisposto per ottenere un risultato positivo, si ottenga un risultato diametralmente opposto. L'emendamento numero 47 con riferimento all'articolo 2 lettera a) (cioè rocce ornamentali destinate alla produzione in blocchi, lastre e affini...) prevede che i progetti riguardanti le coltivazioni debbano essere redatti "preferibilmente da un tecnico in possesso...". Io mi sono chiesto e mi chiedo cosa significa preferibilmente. L'unica interpretazione valida è che possa predisporlo chiunque e che in presenza di due progetti uguali, uno redatto da *quisque de populo* senza titolo, l'altro redatto da un soggetto in possesso del diploma di laurea in ingegneria, possa essere data preferenza a quello redatto dall'ingegnere. Credo che un emendamento del genere non possa, così come è redatto, trovare accoglimento perché veramente in sede di interpretazione lascerebbe in piedi molte perplessità; e chiamamole perplessità.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Sciolla. Ne ha facoltà.

SCIOLLA (P.C.I.). Credo che la perplessità che è stata illustrata poc'anzi possa essere rimossa perché trattandosi di un emendamento aggiuntivo non viene tolta nell'ambito dell'articolo 18, secondo comma, la lettera b) (progetto di coltivazione redatto da un tecnico iscritto ad idoneo ordine professionale costituito...) cioè resta sempre il fatto che si debba trattare di un tecnico e che questo tecnico debba essere iscritto ad idoneo ordine professionale. L'ulteriore elemento che si aggiunge (non vi è quindi una sostituzione) è un criterio di preferenzialità per un determinato tipo di progettazione.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). Preferibilmente rispetto a chi e a che cosa?

SCIOLLA (P.C.I.). Tra tutti quelli che, in base alla stesura originaria dell'articolo, hanno comunque titolo. Questa formulazione, come chiaramente si può intuire e come molti in quest'Aula sanno, è stata frutto di una mediazione. Se io dovessi esprimere la mia volontà - e chi sa la storia di questo emendamento conosce tutto - avrei eliminato il "preferibilmente". Si potrebbe raccontare la storia degli emendamenti presentati in quest'Aula per questa legge. I colleghi sanno che erano stati presentati l'emendamento numero 1 e l'emendamento numero 2 con i quali si stabiliva una distinzione tra la progettazione e la direzione, privilegiando e dando particolare risalto alla progettazione.

Tenendo anche conto delle opinioni espresse nel dibattito e del patrimonio di professionalità esistente in Sardegna (professionalità conseguita attraverso attività economiche particolari che hanno segnato la storia della Sardegna; sbaglia chi ritiene debba essere inteso questo patrimonio di professionalità proprio di un determinato luogo o di una determinata zona) si è arrivati ad una mediazione - perché di questo si tratta e va detto anche in Aula - con la stesura dell'emendamento numero 47.

In Italia esistono quattro istituti minerari: Agordo, Massa Marittima, Caltanissetta e Iglesias. Mi rendo conto che siamo indietro rispetto alle altre Regioni perché mentre quelle hanno saputo tutelare questo tipo di professionalità, in Sardegna

pare ci sia minore interesse, anzi la si sta di fatto mortificando. In Sardegna noi abbiamo questa realtà fin dal 1871, è ormai prossima all'esaurimento, ma alcune sue risorse quale la capacità professionale potrebbero essere ancora valorizzate.

Sbaglia chi ritiene si tratti di una rivendicazione campanilistica.

Ribadisco che avrei eliminato, potendo, dal testo dell'emendamento la parola "preferibilmente"; ma mi rendo conto che sarei stato solo. Siccome votarsi da soli gli emendamenti significa unicamente compiere per spirito di bandiera un'azione che resterebbe agli atti ma non inciderebbe assolutamente, di conseguenza, con rammarico, mi adeguo ad una situazione (prevista dall'emendamento numero 47) che comunque in qualche modo preserva e salvaguarda la professionalità di cui si parla.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 46. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 18. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 47. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Riprendiamo l'esame dell'articolo 32. A questo articolo è stato presentato un nuovo emendamento. Se ne dia lettura.

PES, Segretario:

Emendamento soppressivo parziale Cossu-Ortu V.-Tamponi

"Emendamento numero 33

All'emendamento numero 33 all'articolo 32 è soppressa la dicitura 'da valutarsi unitamente alle risultanze della esecuzione del piano di produzio-

ne annua di cui al punto 2 dell'articolo 18' ".(45)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Ortu Velio.

ORTU VELIO (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. Se la procedura prevede che il 45 emendi il 33 la Giunta accoglie entrambi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 45. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 33. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 32. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Ha domandato di parlare l'onorevole Dettori. Ne ha facoltà.

DETTORI (D.C.). Presidente, per una piccola modifica riguardante l'emendamento numero 31 all'articolo 41 che prevedeva un nuovo articolo 41 bis. Ora siccome questo articolo 41 bis, così come è formulato, potrebbe dare la sensazione di avere valenza generale e non transitoria, come era nelle intenzioni dei proponenti, credo che sia opportuno aggiungere dopo le parole "ove sussistano" la frase "alla data del 31 dicembre 1988" in modo che tutta la dizione dell'articolo veramente abbia significato di transitorietà e non di norma definitiva e finale.

PRESIDENTE. La votazione a scrutinio segreto avrà luogo al termine della seduta.

Sono pervenuti alla Presidenza quattro ordini del giorno.

Se ne dia lettura.

PES, *Segretario*:

Ordine del giorno Dettori-Sechi-Tamponi-Isoni-Porcu-Asara-Catte-Meloni-Oggiano sulla necessità, da parte della Regione Sarda, di costituire un istituto in grado di supportare e sviluppare le rilevanti potenzialità estrattive, di trasformazione, commerciali del settore dei lapidei pregiati sardi.

IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che il settore dei lapidei pregiati ornamentali rappresenta, nella nostra Isola, una rilevante realtà economica, produttiva ed occupativa; CONSIDERATO che detto settore, se opportunamente sostenuto e organizzato, è suscettibile di ulteriore sviluppo verso una più completa stabilità produttiva ed occupativa con prospettive di lungo periodo;

VALUTATO che per il conseguimento di simili traguardi la Regione sarda deve intervenire tempestivamente costituendo un apposito istituto;

RITENUTO ragionevole, opportuno, legittimo che un simile istituto venga ubicato in Gallura a riconoscimento dei meriti che questa zona, rispetto al resto dell'Isola, ha acquisito e ancora mantiene nella coltivazione e lavorazione delle pietre ornamentali e a compenso delle conseguenze ambientali patite con l'apertura di tante cave;

CONSIDERATA la necessità che il comparto dei lapidei pregiati disponga di maestranze altamente qualificate nella loro estrazione e lavorazione,

impegna la Giunta regionale

a) a sostenere il settore delle pietre ornamentali nelle loro concrete e valide possibilità di sviluppo e nelle nuove problematiche estrattive, di trasformazione, commerciali di questo comparto con l'istituzione di un istituto con competenze specifiche sui lapidei pregiati;

b) ad ubicare questo istituto in Gallura attri-

buendo ad esso compiti:

1) di individuazione dei giacimenti di materiali lapidei di pregio suscettibili di sfruttamento estrattivo e di loro classificazione in base alle caratteristiche geologiche e petrografiche e alle compatibilità ambientali urbanistiche e archeologiche;

2) di ricerca operativa sulle potenzialità di coltivazione dei bacini estrattivi con conseguente redazione e pubblicazione di adeguati strumenti di conoscenza e documentazione utilizzabili a fini estrattivi, produttivi, commerciali;

3) di ricerca e di sperimentazione di nuove tecniche di escavazione, di coltivazione e di lavorazione delle pietre ornamentali ai fini di loro nuove utilizzazioni e applicazioni.

Per la ricerca di nuove applicazioni del prodotto finito dovrà richiedersi il coinvolgimento di studi di architettura e di design in grado di ampliarne ed approfondirne le possibilità di impiego nell'edilizia, nell'arredo urbano, nel ripristino e recupero di monumenti, di ambienti, di centri storici;

4) di studio dell'assetto e delle dotazioni infrastrutturali dei bacini estrattivi;

5) di predisposizione di studi tecnico-economici per la verticalizzazione dei materiali estrattivi a fini produttivi ed occupativi;

6) di classificazione e tipizzazione dei lapidei pregiati in base alle loro caratteristiche costitutive e alle loro suscettibilità di utilizzo; in proposito, sulla base di un disciplinare di produzione opportunamente predisposto, bisognerà provvedere alla istituzione e registrazione, secondo le norme di legge vigenti in materia, del marchio ufficiale di origine e qualità delle pietre ornamentali sarde e al rilascio di un certificato di garanzia di piena rispondenza all'impiego previsto per caratteristiche tecniche e qualitative;

7) di promozione, valorizzazione e tutela commerciali delle pietre ornamentali estratte e/o lavorate in Sardegna mediante lo studio, l'elaborazione e attuazione di attività di marketing e di politiche di mercato; a tal fine l'istituendo ufficio curerà le attività promozionali di diffusione della immagine dei nostri lapidei attraverso l'apertura di uffici vendita, campagne e pubblicazioni pubblicitarie, organizzazione e/o partecipazione a mostre, esposizioni, mercati;

8) di predisposizione dei progetti di eliminazione delle discariche di cava e di recupero ambientale;

c) ad istituire in Gallura, nel Monte Acuto e nelle Baronie dei corsi di formazione e qualificazione in arte lapidea. (1)

Ordine del giorno Tamponi-Dettori-Sechi-Isoni-Asara-Porcu-Oggiano "Sulla realizzazione dell'Istituto del marmo e del granito e sulla ubicazione della sede in Gallura".

IL CONSIGLIO REGIONALE

PRESO ATTO della discussione svoltasi relativamente all'approvazione del testo unificato dei progetti di legge NN. 10 e 124 e del disegno di legge 264 sulla disciplina dell'attività di cava;

CONSTATATA l'importanza della legge di settore da anni attesa in Sardegna per porre dei principi generali, per pianificare l'attività di cava, l'attività di ricerca, quella di coltivazione, la vigilanza ed il ripristino ambientale secondo le più attuali indicazioni ed esigenze;

EVIDENZIATO che il settore suscettibile di nuove prospettive economico-occupative, richiede la presenza di tecnici particolarmente preparati a seguire varie fasi della ricerca, della coltivazione e di individuazione di nuove forme di sfruttamento delle vecchie e nuove potenzialità minerarie della Sardegna;

VALUTATO che tra le attività estrattive si va imponendo in Sardegna per importanza il settore lapideo ed in particolare quello relativo ai graniti e ai marmi;

A CONOSCENZA che la Giunta regionale sta predisponendo la istituzione di un "Istituto del marmo e del granito"

impegna la Giunta regionale

ad attuare con urgenza questo progetto ubicandone la sede in Gallura ove più alta è la concentrazione di attività estrattive dei lapidei considerati. (2)

Ordine del giorno Tamponi-Dettori-Sechi-

Isoni-Asara-Porcu-Oggiano "Sulla istituzione in Gallura di un Ufficio del Corpo Miniere".

IL CONSIGLIO REGIONALE

PRESO ATTO della discussione svoltasi relativamente all'approvazione del Testo unificato dei progetti di legge NN. 10 e 124 e del disegno di legge 264 sulla disciplina dell'attività di cava;

CONSTATATA l'importanza della legge di settore da anni attesa in Sardegna per porre dei principi generali, per pianificare l'attività di cava, l'attività di ricerca, quella di coltivazione, la vigilanza ed il ripristino ambientale secondo le più attuali indicazioni ed esigenze;

EVIDENZIATO che il settore suscettibile di nuove prospettive economico-occupative, richiede la presenza di tecnici particolarmente preparati a seguire varie fasi della ricerca, della coltivazione e di individuazione di nuove forme di sfruttamento delle vecchie e nuove potenzialità minerarie della Sardegna;

VALUTATO che negli ultimi anni il comparto lapideo sardo si va sviluppando soprattutto nella fascia orientale della Sardegna con particolare e predominante presenza in Gallura per i graniti e in Baronia per i marmi;

CONSIDERATO che i compiti del Distretto minerario e del corpo miniere relativi alle funzioni da loro espletate sono sempre più presenti in zone storicamente non interessate all'attività mineraria rispetto a quelle dell'Iglesiente ove hanno sede gli uffici del corpo miniere

impegna la Giunta regionale

nelle more della attuazione del decentramento previsto dal DPR 348 in materia ad attivarsi affinché sia istituito in Gallura un Ufficio del Corpo miniere che possa svolgere le funzioni relativamente alla provincia di Sassari. (3)

Ordine del giorno Tamponi-Baghino-Dettori-Sechi-Isoni-Asara-Ortu Velio-Porcu-Sciolla-Oggiano "Sulla soppressione del corso di laurea in Ingegneria mineraria presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Cagliari".

IL CONSIGLIO REGIONALE

PRESO ATTO della discussione svoltasi relativamente all'approvazione del Testo unificato dei progetti di legge n. 10 e 124 e del disegno di legge 264 sulla disciplina dell'attività di cava;

CONSTATATA l'importanza della legge di settore da anni attesa in Sardegna per porre dei principi generali, per pianificare l'attività di cava, l'attività di ricerca, quella di coltivazione, la vigilanza ed il ripristino ambientale secondo le più attuali indicazioni ed esigenze;

EVIDENZIATO che il settore, suscettibile di nuove prospettive economico-occupative, richiede la presenza di tecnici particolarmente preparati a seguire varie fasi della ricerca, della coltivazione e di individuazione di nuove forme di sfruttamento delle vecchie e nuove potenzialità minerarie della Sardegna;

PREOCCUPATO per le ricorrenti informazioni relative ad un presunto rischio di soppressione del corso di laurea in Ingegneria mineraria esistente presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Cagliari

impegna la Giunta regionale

ad espletare presso gli organi competenti ogni iniziativa valida ed opportuna per evitare che questo incomprensibile progetto possa realizzarsi e a far sì, piuttosto, che si mettano in atto tutte le iniziative tese a valorizzare, secondo le necessità tecnico-scientifiche ed economiche esistenti in Sardegna questo corso di laurea che è tra l'altro tra i pochi esistenti in Italia. (4)

PRESIDENTE. Ricordo che l'ordine del giorno numero 1 può essere illustrato; gli altri ordini del giorno, poiché presentati dopo la discussione generale, non possono essere illustrati.

Uno dei presentatori dell'ordine del giorno numero 1 ha facoltà di illustrarlo.

DETTORI (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. Il parere della Giunta è che l'ordine del giorno numero 1 incorpori largamente l'ordine del giorno numero 2 e che pertanto accogliendo l'ordine del giorno numero 1 sostanzialmente si accolgono anche le motivazioni addotte dall'ordine del giorno numero 2.

Pertanto la Giunta accoglierebbe gli ordini del giorno numero 1, numero 3 e numero 4; e, unicamente come espediente procedurale, accoglierebbe come raccomandazione l'ordine del giorno numero 2.

PRESIDENTE. Vorrei sapere se i proponenti dell'ordine del giorno numero 2 accettano che la Giunta lo accolga come raccomandazione.

TAMPONI (D.C.). Sì.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'ordine del giorno numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'ordine del giorno numero 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'ordine del giorno numero 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Sull'ordine del giorno

PRESIDENTE. Comunico che in sede di Conferenza dei Presidenti dei gruppi è stato deciso di inserire quale prossimo argomento all'ordine del giorno della seduta in corso la proposta di "Regolamento di attuazione della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, recante: 'Norme per il riordino delle funzioni socio-assistenziali'".

Ha domandato di parlare l'onorevole Anedda. Ne ha facoltà.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). Chiedo scusa se

intratterrò per cinque minuti l'Assemblea non per impedire o per oppormi ad alcunché ma per fare una sottolineatura generale che deve dare una norma di vita assembleare. Scusate se sembra apparentemente che io parta da lontano, ma non sarà così. Una delle cause della disfunzione della giustizia - della quale ci occupiamo - è che, in seguito a lunghe e non tormentate vicende, il momento culminante e più importante dell'attività giudiziaria nel campo penale, il dibattimento, è stato di fatto svuotato di contenuto. Questo svuotamento del momento della verifica pubblica è avvenuto in nome di una necessità da tutti sentita: l'urgenza e la fretta. L'urgenza e la fretta hanno impedito di sentire i testimoni, hanno fatto sì che si chiedesse ai testimoni di limitarsi a confermare quanto avevano detto ad altri giudici; l'urgenza e la fretta consentono che le sentenze si facciano una di seguito all'altra rompendo uno dei principi fondamentali che era quello dell'immediatezza, dibattimento per dibattimento; e potrei continuare a lungo.

Bene, la fretta sta camminando anche in questa Assemblea. Io capisco tutte le esigenze, però mi rifiuto di esaminare alcunché il cui testo non sia stato distribuito tempestivamente a tutti i consiglieri, perché noi possiamo essere - io per primo - asini, posso essere un indolente, posso non aver voglia di leggere, ma rifiuto di accettare che mi si metta in condizioni di non leggere e l'Assemblea sta per votare e discutere un Regolamento che io credo importante. Persino dalle colonne dei giornali se ne è sottolineata l'urgenza addirittura sostenendo - a mio parere inesattamente ma ha scarsa importanza - che se questo Regolamento non fosse approvato sarebbe bloccato - è il solito ricatto -, non si comprende bene quale sussidio a quale vedova piangente.

Bene, questo Regolamento non è stato distribuito, io non l'ho avuto, è venuto fuori a quel che mi risulta ieri o avant'ieri dalla Commissione. E' un metodo inaccettabile assolutamente, perché i consiglieri, io, l'ultimo dei consiglieri, non posso essere chiamato a votare e a decidere su qualcosa che non conosco, e non mi importa nulla che altri conoscano, che sull'argomento mi possano insegnare tutto, che altri - anche se del mio gruppo - siano informati su questo argomento. Io parlo per me stesso, parlo per l'ultimo dei consiglieri che ha

il diritto di essere tempestivamente informato. Dopo di che il Consiglio farà quello che ritiene di dover fare, ma rimane questa protesta; credo che mi adopererò perché ciò non accada più, credo che mi adopererò perché i lavori di questa Assemblea abbiano, in quest'Aula nuova, un ordine che non siamo mai riusciti ad ottenere nell'Aula vecchia.

PRESIDENTE. Onorevole Anedda, nella Conferenza dei Capigruppo...

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). Alla quale non sono stato invitato perché non sono stato avvertito.

PRESIDENTE. Io non sto polemizzando, però mi pare di ricordare che fosse presente addirittura l'onorevole Chessa.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). Non sono stato avvertito che vi era una Conferenza. Questa è una questione che dovevo sollevare in altra sede perché a quella Conferenza il mio gruppo non è stato invitato.

PRESIDENTE. Io ricordo che ha partecipato l'onorevole Chessa.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). L'onorevole Chessa è andato per riguardo al Presidente e per errore, solo perché io non ho fatto in tempo a raggiungerlo per dirgli di non andare. Noi non andiamo a nessuna conferenza se non siamo tempestivamente e con riguardo invitati. Non si dà la comunicazione di una Conferenza così importante quando la Conferenza è in corso; questo è ciò che è accaduto.

PRESIDENTE. Mi rendo conto che c'è stato un equivoco, però questo è quanto è avvenuto. Il Regolamento è arrivato in ritardo, però in quella Conferenza avevamo stabilito che avremmo comunque esaminato almeno due punti o tre esitati dalle Commissioni prima dei lavori del Consiglio.

Se il consigliere Anedda insiste nella sua opinione, dato che io ritengo che ci sia una certa urgenza, il Regolamento anziché stamattina sarà esaminato questa sera.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Ma crede lei, Presidente, che noi stando qua in mezz'ora possiamo studiarci questo Regolamento, posto che anche in Commissione non abbiamo avuto idee chiare su di esso?

PRESIDENTE. Onorevole Murru, abbiamo già stabilito che si porta a stasera.

MURRU (M.S.I.-D.N.). No, non si deve fare questa sera.

PRESIDENTE. Suspendo la seduta per un quarto d'ora e convoco i Capigruppo.

(La seduta, sospesa alle ore 12 e 53, viene ripresa alle ore 12 e 55).

Approvazione del testo unificato delle proposte di legge numero 10 e 124 e del disegno di legge numero 264

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto del testo unificato delle proposte di legge numero 10, numero 124 e del disegno di legge numero 264.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del testo unificato dei progetti di legge numero 10, 124, 264:

presenti	65
votanti	65
maggioranza	33
favorevoli	48
contrari	17

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Anedda-Aresti-Asara-Atzeni-Atzori V.-Barranu-Becciu-Cabras -Canalis-Carta-Casula-Chessa-Cocco-Cogodi-Cossu-Cuccu-Dadea-Deiana-Dettori-Fadda F.-Fadda P.-Floris-Isoni-Ladu G.-Ladu L.-Lai-

Lorelli-Loretto-Marracini-Meloni-Mereu O.-
Mereu S.-Moi-Moretti-Mulas-Mura-Murgia-
Murru-Onida-Onnis-Oppi-Orrù-Ortu I.-Ortu V.-
Palmas-Pes-Pili-Piretta-Planetta-Porcu-Pubusa-
Puligheddu-Randazzo-Ruggeri-Saba -Satta -Se-
chi-Serra Pintus-Serri-Soro-Tamponi-Tarquini-
Tidu-Uras-Zurru).

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio ripren-

deranno questo pomeriggio alle ore 17 e 30.

La seduta è tolta alle ore 13 e 15.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Antonio Solinas
